

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UNA RETE TRA LE SCUOLE CON CLASSI 2.0 DEL VENETO

I sottoscritti dirigenti scolastici delle scuole del Veneto che attivano classi2.0 e scuole2.
VISTO l'art. 7 del DPR 275/99;

VISTO L'ART. 56 Del D.I. 44/2001;

VISTO il Bando del MIUR del 2 aprile 2009 per la realizzazione di progetti classe 2.0 nella scuola secondaria di primo grado, che prevedeva l'assegnazione di 12 classi 2.0 al Veneto;

VISTA la nota del MIUR, prot.n. 5641 del 23 dicembre 2010, che istituiva in Veneto n.10 classi2.0 nella scuola primaria e altrettante nella scuola secondaria di secondo grado;

VISTA la nota del MIUR prot.n. 2221 del 20 aprile 2011 che prevedeva la realizzazione del Progetto Patto Scuole2.0 e la successiva comunicazione dell'istituzione della scuole2.0 nel Veneto presso la Direzione Didattica di Piove di Sacco;

VISTO l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012, che assegnava alla Regione Veneto € 2.537.219 per promuovere progetti di innovazione della didattica attraverso le tecnologie digitali;

VISTO l'Avviso del 6 febbraio 2013 pubblicato dall'USR del Veneto per la presentazione dei progetti ai sensi dell'Accordo sopra citato;

TENUTO CONTO che attualmente nel Veneto operano 32 classi2.0 e una scuole2.0 e altre sene aggiungeranno in seguito all'Avviso sopra menzionato;

CONSIDERATA l'opportunità di mantenere uno stretto coordinamento tra le scuole che attivano progetti di innovazione tecnologica al fine di condividere e scambiare pratiche ,materiali, esperienze; di realizzare economie di scala attraverso la programmazione di iniziative di formazione congiunta degli operatori, la progettazione di eventi tematici, la costituzione di stazioni appaltanti per acquisti di materiale, la proposta di accordi e convenzioni con Enti e Istituzioni del territorio interessati alla diffusione delle tecnologie digitali e allo sviluppo della cittadinanza digitale

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Costituzione della Rete

E' costituita in Venezia, presso l'USR del Veneto in data 28 maggio 2013, la Rete regionale delle scuole venete che attivano progetti di scuole2.0 e classe2.0, nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, citato in premessa.

La Rete assume la seguente denominazione: "Scuola Digitale Veneta".

Della Rete fanno parte le scuole firmatarie del presente accordo; possono aderirvi tutte le Istituzioni Scolastiche che attivano i progetti citati in premessa e anche le scuole che, pur non attivandoli, sono interessate ad avviare iniziative analoghe.

Il coordinamento della rete viene assunto dal Dirigente Scolastico della scuola secondaria di primo grado "Giulio Cesare" di Venezia Mestre, che si identifica come scuola capofila, cui viene affidata la gestione organizzativa, amministrativa e contabile. Il coordinatore della rete assume il ruolo di Presidente.

Art. 2

Organi di coordinamento

Sono Organi della Rete:

- il Presidente, dirigente scolastico pro tempore della scuola capofila;
- L'Assemblea della Rete, costituita dai dirigenti scolastici delle scuole aderenti o dai loro delegati;

- Il Comitato Tecnico Scientifico, costituito dai referenti tecnici designati dalle singole scuole, che può riunirsi in commissioni di lavoro su specifiche tematiche o per grado di scuola (infanzia/primaria; scuola secondaria di primo grado; scuola secondaria di secondo grado)
- Il Coordinatore Tecnico - Scientifico, designato dall'Assemblea di rete.

Art. 3

Finalità e compiti della Rete

Promuovere la cittadinanza e la competenza digitale tra gli allievi e nella comunità scolastica, coinvolgendo le famiglie e il territorio, anche a supporto della più ampia diffusione dell'agenda digitale italiana.

Creare un'unione stabile tra diverse scuole per promuovere lo sviluppo di una modalità didattica innovativa, che permetta di beneficiare del potenziale offerto dalle nuove tecnologie per trasformare la didattica e il modo di fare scuola, sia per quanto riguarda l'insegnamento, che l'apprendimento.

Dare risposte al bisogno avvertito tra i docenti di innovare il proprio modo di insegnare e di rapportarsi con gli studenti, anche attraverso formazione specifica.

Costituire un luogo di scambio di esperienze e informazioni didattiche e professionali.

In particolare, la rete promuove e organizza attività per:

- studiare e realizzare strumenti e piattaforme software a supporto della scuola digitale
- monitorare le risorse già disponibili e curarne la diffusione
- analizzare l'efficacia di diverse tecnologie per la didattica
- organizzare e gestire manifestazioni ed eventi, seminari e iniziative di formazione
- documentare, raccogliere, condividere e diffondere prassi didattiche significative, attraverso opportune tecniche e strumenti narrativi e descrittivi messi a disposizione dal web.

Art. 4

Criteri di qualità

Le Scuole firmatarie del presente Accordo fanno proprie le motivazioni e le finalità alla base dei criteri di accreditamento e dei relativi indicatori a suo tempo pubblicati con nota USRV prot.15470 del 15/11/2010:

- promozione dell'attività didattico-educativa - indicatore: almeno un'iniziativa/anno promossa e gestita dalla Rete e non condotta in un solo istituto²) interistituzionalità - indicatore: formalizzazione della partecipazione (protocollo intesa/convenzione) almeno di un Ente e/o Istituzioni che possano sostenere, favorire, promuovere iniziative specifiche al campo della Rete, con definizione di ruolo di indirizzo e condivisione delle scelte
- qualità delle iniziative - indicatore: effettuazione del monitoraggio e verifica delle attività realizzate annualmente
- qualità della gestione - indicatore: realizzazione ogni anno di almeno 2 incontri Consiglio/Comitato, 1 assemblea, 1 intergruppo, ove costituito
- documentazione - indicatore: redazione del piano annuale delle attività e relazione a consuntivo; documentazione delle esperienze significative e diffusione dei materiali prodotti o proposti e delle informazioni attraverso i canali di informazione usuali alle scuole;
- aggiornamento regolare delle pagine del sito di cui all'art. 12.

Art. 5

Impegni della Rete

Le scuole aderenti al presente Accordo si impegnano a:

- sviluppare le iniziative condivise a livello di coordinamento di rete
- documentare le proprie esperienze attraverso il sito internet di cui all'art. 12
- mettere a disposizione le proprie esperienze e i materiali prodotti

- promuovere la costituzione di Gruppi di Lavoro specifici per la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado e per tematiche specifiche
- contribuire, su delibera dell'Assemblea, all'eventuale finanziamento di cui all'art. 10 e al mantenimento del sito internet di cui all'art. 12.

Art. 6

Assemblea della Rete

Almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, si riunisce l'Assemblea della Rete, di cui all'art. 2. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- decide gli indirizzi generali della Rete- nomina o conferma il Presidente e la scuola capofila- nomina o conferma il Coordinatore Tecnico - Scientifico- approva annualmente il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dal Presidente-approva le linee generali del piano della Rete, stabilendone l'eventuale finanziamento da
- parte delle singole scuole definisce il mandato generale del Comitato Tecnico Scientifico e del suo Coordinatore, stabilendone il budget finanziario.
- stabilisce l'eventuale compenso per il Coordinatore Tecnico Scientifico
- stabilisce i compensi relativi alla gestione tecnica del sito di cui all'art. 12

L'Assemblea di rete è coordinata dal Presidente e, in caso di sua assenza, da un suo delegato.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soggetti aventi titolo a parteciparvi.

Almeno tre volte all'anno, su convocazione del Coordinatore Tecnico-Scientifico di cui all'art. 2, si riunisce il Comitato Tecnico Scientifico, con il compito di organizzare, gestire e monitorare le attività approvate nelle loro linee generali dall'Assemblea di rete e di pianificare l'azione delle proprie Commissioni.

A tal fine il Comitato Tecnico Scientifico ha facoltà di invitare alle proprie riunioni o a quelle delle commissioni, rappresentanti di enti partner o esperti di settore.

Art. 7

Presidente della Rete

Il Presidente della Rete

- convoca l'Assemblea di Rete proponendone l'ordine del giorno e curandone il relativo verbale
- predispone almeno una volta all'anno una relazione sulle attività della rete, contenente la rendicontazione finanziaria di cui all'art. 10
- mantiene costanti rapporti con il Comitato Tecnico scientifico e con il suo Coordinatore, al fine di monitorarne le attività e di raccoglierne i prodotti, diffondendoli alle scuole aderenti e attraverso il sito internet di cui all'art. 12
- è responsabile della pubblicazione di materiali e notizie nel sito internet di cui sopra.

Art. 8

Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico

- pianifica la propria attività, in esecuzione degli indirizzi generali dell'Assemblea;
- costituisce commissioni di lavoro su tematiche specifiche o per gradi di scuola, individuandone i referenti;
- realizza le attività programmate, anche in collaborazione con gli enti partner, nei limiti del budget assegnato dall'Assemblea e in coerenza con i compiti assegnati alla rete e previsti dall'art. 3
- cura il monitoraggio, la documentazione e la diffusione della propria attività.

Art. 9

Coordinatore Tecnico Scientifico

Il Coordinatore Tecnico Scientifico:

- assume funzioni di referente e garante dell'attuazione delle linee di indirizzo nei confronti dell'Assemblea;
- convoca e coordina le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico, curandone la verbalizzazione, attribuendo le relative funzioni di segretariato;
- tiene costanti rapporti con i coordinatori delle diverse commissioni di lavoro;
- è responsabile della documentazione e della diffusione dei materiali prodotti e raccolti dal Comitato tecnico scientifico e delle sue Commissioni;
- predispone almeno una volta l'anno una relazione tecnica sull'attività del Comitato Tecnico scientifico e delle sue Commissioni, da presentare all'Assemblea di rete.

Art. 10

Gestione finanziaria

L'Assemblea di rete può stabilire un finanziamento per realizzare proprie attività, a carattere sia continuativo che occasionale. Il contributo viene versato dalle scuole aderenti nel bilancio della scuola capofila, il cui dirigente è responsabile della gestione amministrativa e contabile.

La rendicontazione finanziaria deve essere presentata dal Presidente e inserita nella relazione annuale sull'attività della Rete da presentare all'Assemblea.

Art. 11

Servizi a terzi

L'Assemblea può deliberare la possibilità di fornitura di servizi a terzi, privati o pubblici, relativi alle nuove tecnologie, fissandone i criteri di retribuzione e la ripartizione tra il personale che ne cura la realizzazione, la scuola ospitante e il bilancio della rete.

Art. 12

Sito Internet

Sarà predisposto un sito Internet dedicato all'attività della rete. Il sito internet costituisce strumento di condivisione e circolazione delle informazioni della rete della scuola 3.

Art. 13

Modalità di validazione dei contenuti del sito

La gestione del sito è affidata alla responsabilità del Coordinatore Tecnico scientifico che ne valida i contenuti pubblicati, anche confrontandosi con i referenti delle Commissioni di lavoro.

Art. 14

Gestione tecnica del sito

La gestione tecnica del sito è assunta da una commissione designata dal Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 15

Costi per la gestione del sito

Il costo annuo per la gestione del sito, ivi compresi gli eventuali compensi per le persone che lo amministrano, è compreso nel bilancio della rete.

Art. 16

Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha validità a tempo indeterminato.

Art. 17

Risoluzione

Il presente Accordo può essere risolto in ogni momento, qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di attendere o proseguire gli impegni assunti, qualora incorra in gravi Inadempienze alle disposizioni di cui all'Accordo stesso, oppure in caso di modifiche all'assetto istituzionale. La risoluzione non ha effetti retroattivi.

Art. 18

Costituzione di eventuali reti sub-regionali e coordinamento regionale

Qualora gli aderenti alla rete siano in numero eccessivo rispetto alla funzionalità, è possibile prevedere la costituzione di reti sub-regionali.

In tal caso verrà previsto un coordinamento regionale delle reti che garantisca la funzionalità dell'organizzazione e l'interconnessione tra i territori'.

L'Assemblea generale della rete provvederà alla revisione dello Statuto in funzione del nuovo assetto.

Art. 19

Controversie

Le eventuali controversie concernenti l'esecuzione del presente Accordo, ove non sia possibile un bonario componimento, saranno decise da un collegio arbitrale composto da membri nominati da ciascuna delle parti e uno nominato di comune accordo. Gli arbitri, nominati nel modo sopra descritto, giudicheranno secondo regole di diritto. Essi giudicheranno, altresì, a carico di quale parte ed in quale proporzione debbano essere poste le spese di giudizio. Durante l'arbitrato l'esecuzione delle attività non verrà sospesa.

Art. 20

Registrazione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26/4/1986 n. 131.

Art. 21

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Venezia,